



52172/14

72

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 05/11/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARTURO CORTESE

Dott. ADET TONI NOVIK

Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO

Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO

Dott. RAFFAELLO MAGI

SENTENZA

- Presidente - N. 1187/2014

- Consigliere - REGISTRO GENERALE

- Consigliere - N. 41486/2013

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CIRELLI FERMINA N. IL 20/10/1949

CERELLO UMBERTO N. IL 05/03/1967

RICCI EMANUELE N. IL 14/07/1958

SCARCI FRANCESCO N. IL 30/04/1952

VASCO GIUSEPPE N. IL 23/02/1943

avverso la sentenza n. 868/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del  
09/11/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2014 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Mario GALLI*

che ha concluso per *l'insussistenza dei ricorsi di*

*CIRELLI, RICCI, SCARCI e VASCO e per*

*l'annullamento senza rinvio per il resto*

*è estinto per prescrizione per CERELLO*

Udito, per la parte civile, l'Avv. *BNL*

Udit i difensori Avv. *to VENETO e SERRA* per SCARCI, *CONTICCHIO* per

VASCO e *GIANNONE* per CIRELLI

*Bene Pulcinella in sottile. av. Bene*

## **Ritenuto in fatto**

1. Con sentenza del 14.12.2009 la Corte di Cassazione annullava con rinvio la sentenza della corte d'appello di Lecce , sez. distaccata di Taranto, in data 21.2.2003 , sollecitando così un nuovo giudizio nell'ambito di un vasto processo, a carico di numerosi imputati, avente ad oggetto reati di associazione mafiosa e plurimi reati satellite, sulle posizioni di CIRELLI Fermina, in relazione alla ritenuta aggravante dell'art. 7 l. 203/1991, di CERELLO Umberto, RICCI Emanuele, VASCO Giuseppe quanto alla loro partecipazione al reato associativo, nonché di SCARCI Francesco in relazione a taluni reati satellite, ferma la sua accertata militanza nel gruppo mafioso omonimo.

1.1 La corte d'appello di Lecce, all'esito di giudizio di rinvio, emetteva sentenza in data 9.11.2012, con cui escludeva la ricorrenza dell'aggravante mafiosa nei confronti di CIRELLI Fermina, considerato che seppure fosse incontestato che la stessa avesse operato quale intestataria fittizia di beni, nell'interesse di Ciarlante Matilde, non poteva ritenersi consapevole che dietro ai traffici illeciti in cui era consapevolmente coinvolta, vi fosse un sodalizio mafioso. La pena veniva quindi rideterminata in anni tre e mesi otto di reclusione, considerata una pena base di anni quattro, con massima diminuzione per le circostanze attenuanti generiche e con aumento a titolo di continuazione di anni uno di reclusione.

1.2 Per CERELLO Umberto la Corte distrettuale riteneva che il reato di violazione art. 416 bis cod.pen. risultava risalente al gennaio 1995 , cosicché, dovendosi applicare la vecchia normativa in materia di prescrizione, era decorso il termine di anni quindici; poiché non ricorreva un'evidenza di insussistenza del reato, atteso che era definitiva la sua condanna per i reati fine, veniva dichiarato estinto il reato per prescrizione e la pena per i reati sub h) ed i) (art. 644 bis cod.pen) veniva rideterminata in anni tre di reclusione ed euro 7000 di multa.

1.3 In relazione alla posizione del RICCI, la corte rilevava che quanto all'addebito associativo concorrevano le dichiarazioni di Modeo Gianfranco, di Appeso Francesco e di Appeso Luigi, convergenti sul fatto che egli Ricci, era sodale nel gruppo criminale mafioso Scarci, avendo svolto vari compiti, quali quello di raccogliere denaro ad interesse, ovvero quello di recarsi all'estero, in visita al latitante Giuseppe Scarci, che era fuggito in Messico.

1.4 Anche il reato addebitato al VASCO risultava prescritto per decorrenza di un periodo superiore a quindici anni. Alla dichiarazione di estinzione del reato seguiva la eliminazione della statuizione di confisca.

1.5 Per quanto invece riguarda lo SCARCI, la Corte affermava che era stato accertato in via definitiva che faceva parte, con ruolo direttivo, del gruppo mafioso omonimo; quanto ai reati fine, la corte riteneva che il ricorrente avesse consumato i



reati di usura contestati sub B, accertati a suo carico attraverso i contributi informativi di Appeso Luigi, su circostanze apprese dallo stesso interessato che gli aveva rivelato di prestare denaro a più persone, nonché dalle testimonianze di Gaetano Logrieco, vittima dell'attività di usura praticata dall'imputato e di Vincenzo Siliberti, che aveva appreso da un suo cliente (tale Ciro Abetematteo) che si era impegnato con lo Scarci per debiti di gioco contratti dall'avv.to Pietro Carlo Fiorino. Tale quadro fortemente indiziario veniva ritenuto corroborato dalle dichiarazioni di Pietro Saliva, imprenditore usurato, che aveva rivelato di aver appreso da Fernando Sapere, coimputato dello Scarci, che il denaro commerciato da Missiano proveniva dalla famiglia Scarci e che gli usurati del Missiano ne avevano timore, poiché sapevano che dietro a lui operava la famiglia Scarci. Parimenti veniva ritenuto probante il compendio raccolto in relazione ai reati E1 (rapina presso BNL di Taranto) ed E2 (reati satellite in materia di armi), quest'ultimo peraltro dichiarato estinto per decorso del tempo. In particolare, la corte valorizzava in proposito le dichiarazioni dei coimputati Luigi Di Gianni ed Alberga Nicola, che avevano confessato la partecipazione alla rocambolesca rapina consumata presso la BNL di Taranto il 28.1.1996, ed avevano indicato all'unisono lo Scarci come colui che aveva atteso sul gommone i due esecutori materiali della rapina. Non venivano ritenute dirimenti le censure avanzate dalla difesa quanto al fatto che le fonti non fossero state precise sul dato dell'altezza del menzionato e sul fatto che era portatore di un occhio di vetro, considerato che il dato dell'altezza si prestava a facili errori di valutazione e che l'altro dato poteva non essere stato colto per il semplice fatto che l'interessato era solito indossare occhiali, soprattutto in un momento in cui doveva eliminare ogni particolare che ne rendesse agevole il suo riconoscimento. La Corte escludeva altresì che i contributi informativi delle due fonti fossero il frutto della concertazione tra i due, considerato che essi rappresentarono la realtà rispettivamente in tempi diversi ed antecedenti al momento in cui furono detenuti nella stessa cella.

Venivano valutati non adeguatamente supportati probatoriamente i reati sub C) ed E3, quanto alla partecipazione dell'imputato alle azioni delittuose. La pena per i reati ritenuti a lui addebitabili veniva così rideterminata in anni undici, mesi quattro e giorni venti di reclusione.

**2.** Avverso la sentenza suindicata, hanno interposto ricorso per cassazione tutti e cinque i menzionati, pel tramite dei loro difensori.

2.1 CIRELLI Fermina deduce violazione di legge e difetto di motivazione, atteso che dopo aver escluso l'aggravante mafiosa, la corte nel rideterminare la pena avrebbe violato il principio del divieto di reformatio in peius, non avendo rivisto la misura della pena base, che venne sempre fissata in anni quattro ed avendo stabilito in anni uno l'aumento a titolo di continuazione che doveva essere più contenuto, atteso che risultavano meno gravi i reati espressione dell'unico disegno criminoso.



2.2 Il CERELLO ha lamentato erronea applicazione della legge penale, facendo rilevare che la sentenza d'appello pronunciata nel 2003 era stata depositata cinque anni dopo, ed a distanza di oltre otto anni dal fatto; che il reato di cui all'art. 644 bis cod.pen., era stato abolito nel frattempo con l. 108/1996, senza che si potesse ritenere una continuità normativa -a detta della difesa- con la nuova disposizione dell'art. 644 cod.pen. Veniva rilevato che poiché il reato contestato sub I ed H era stato abrogato, doveva essere presa decisione conseguente, o quanto meno doveva essere dichiarato estinto il reato per prescrizione. In secondo luogo è stata dedotta erronea applicazione della legge penale, poiché caduto il reato associativo, la pena per il reato di usura non poteva essere calcolata su base prossima a quella che era stata determinata in relazione al reato associativo.

2.3 VASCO Giuseppe ha contestato che alcun elemento sia stato acquisito a comprova della sua responsabilità in ambito associativo, con il che la corte di merito avrebbe dovuto affermare la sua innocenza e non già dichiarare il reato prescritto. In sede di rinvio, la corte avrebbe affrontato in via preliminare l'aspetto della prescrizione del reato, toccando solo incidentalmente il profilo della riportabilità del fatto all'imputato. La dichiarazione di estinzione sarebbe consentita solo quando sia esclusa la sussistenza delle condizioni richieste dalla citata norma per un'assoluzione piena nel merito; in presenza di prova contraddittoria o insufficiente, la corte avrebbe dovuto adottare la formula ampiamente liberatoria.

2.4 RICCI Emanuele si duole della confusione che avrebbero fatto i collaboratori tra lui ed il fratello Mario, nonché del fatto che il suo coinvolgimento sia stato tardivamente rappresentato. Viene chiesta poi l'applicazione della più recente normativa in materia di prescrizione, con dichiarazioni di estinzione del reato.

2.5 Nell'interesse di SCARCI sono state dedotte manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale, non avendo adeguatamente vagliato i giudici a quibus le propalazioni dei collaboranti raccolte e poste a base della affermazione di colpevolezza dell'imputato, nonché violazione di legge per non aver ritenuto i reati prescritti, dovendo essere applicata la normativa più recente e più favorevole in materia di prescrizione.

**3.** In data 16.10.2014 la difesa del Vasco ha depositato dichiarazione di rinuncia alla prescrizione.

### **Considerato in diritto.**

Merita accoglimento il solo ricorso di Cirelli Firmina per le ragioni che seguono, mentre i ricorsi degli altri imputati non raggiungono la soglia dell'ammissibilità.



1. Il motivo dedotto dalla CIRELLI è fondato poiché una volta esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, la corte distrettuale avrebbe dovuto ridurre anche l'aumento a titolo di continuazione, che andava necessariamente calcolato sulla base di una pena diminuita per effetto della mancata incidenza di un'aggravante di peso, quale quella mafiosa. Infatti in primo grado l'imputata fu condannata alla pena di anni cinque di reclusione, di cui un anno fu imputato a titolo di continuazione. In sede di appello la Corte territoriale ha diminuito la pena base di due anni (da sei a quattro anni di reclusione), ma non ha parallelamente contenuto anche l'aumento a titolo di continuazione (che da quella pena base dipendeva), a seguito della intervenuta valutazione di minore gravità del reato assunto come più grave. Ne deve seguire l'annullamento della sentenza sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d'appello di Lecce, limitatamente all'aumento di pena ex art. 81 cod.pen.

2. Il ricorso del CERELLO è inammissibile, poiché con il primo motivo si duole in relazione all'affermazione di colpevolezza sui reati di usura, coperti dal giudicato. Infatti deve essere sottolineato che in sede di rinvio la corte territoriale ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato associativo, essendo stata investita di un nuovo giudizio esclusivamente su questo specifico reato. Le doglianze avanzate dalla difesa sui reati satellite, coperti da giudicato, non possono essere prese in considerazione, posto che le deduzioni difensive sul fatto che la normativa sul reato di usura sia stata medio tempore modificata, con l'abrogazione dell'art. 644 bis cod.pen., non possono portare a travolgere il giudicato (con le forme dell'art. 673 cod.proc.pen.) poiché il reato in questione (art. 644 bis cod.pen.) non è stato medio tempore abolito, ma ha subito una ricollocazione sistematica, nell'ambito dell'art. 644 cod.pen. Sul punto vale la pena di ricordare l'orientamento espresso da questa Corte, secondo cui sussiste continuità normativa tra l'art. 644 bis cod. pen., formalmente abrogato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (art.1, comma 2) e la fattispecie criminosa inserita nel terzo comma del precedente art. 644, come modificato dall'art.1 della stessa legge n.108 del 1996, in quanto quest'ultima disposizione ha inglobato in sé gli elementi costitutivi del reato di usura impropria, qualificandone alcuni come circostanze aggravanti del reato di usura, ora previsto e punito dall'art. 644 cod.pen. Con la conseguenza che l'indicata successione normativa non dà luogo ad un fenomeno di "abolitio criminis", ma si risolve solo nella diversità di trattamento punitivo del medesimo fatto, soggetto alla disciplina di cui all'art. 2, terzo comma, cod. pen. (Sez. V, 30.5.2001, n. 31683, rv 219850).

Anche il secondo motivo di gravame è inammissibile, poiché manifestamente infondato. Infatti nel calcolo della pena operato, la corte territoriale a seguito della dichiarazione di estinzione del reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. (reato che era stato ritenuto più grave), nel rideterminare la pena per i reati residui, non è incorsa in alcuna illegittimità, meno che meno nella violazione del divieto di "reformatio in peius",

essendo ius receptum il principio (riaffermato di recente dalle Sezioni Unite con sentenza 27.3.2014, n. 16208, rv 258653) secondo cui l'applicazione del cumulo giuridico ed il corollario del meccanismo di unificazione del trattamento sanzionatorio, presuppongono la individuazione dei termini che compongono il cumulo e la determinazione di un certo ordine della sequenza. E' stato così affermato nell'arresto suindicato che: *"se muta uno dei termini (vale a dire, una o più delle reg giudicande cumulate o il relativo "bagaglio" circostanziale) oppure l'ordine di quella sequenza (la reg giudicanda-satellite diviene la più grave o muta la qualificazione giuridica di quella più grave), sarà lo stesso meccanismo di unificazione a subire una "novazione" di carattere strutturale, non permettendo più di sovrapporre la nuova dimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priva di qualsiasi logica giustificazione. In tali casi, pertanto, l'unico elemento di confronto non può che essere rappresentato dalla pena finale, dal momento che è solo questa che "non deve essere superata" dal giudice del gravame".* E' dunque ineccepibile l'operazione di ricalcolo della sanzione sui reati residui , già ritenuti satellite.

3. Anche il ricorso del VASCO è inammissibile; le doglianze avanzate sulla pronuncia di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 416 cod.pen. sono manifestamente infondate. Va premesso che la rinuncia alla prescrizione, intervenuta successivamente alla emanazione della sentenza non può essere valutata, essendo principio affermato da questa Corte quello secondo cui la causa estintiva della prescrizione, una volta dichiarata con sentenza, non può essere oggetto di rinuncia nei gradi successivi, poiché ove ciò avvenisse, sarebbe violato il divieto di "reformatio in peius" (Sez. III, 28.4.2011, n. 20832, rv 250478).

Quanto poi all'intervenuta pronuncia di estinzione del reato, va ricordato che secondo il diritto vivente (Sez. Un. 28.5.2009, n. 35490, rv 244275, Tettamanti ), in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva, principio questo che trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale. Non è quindi consentito in detta sede il controllo della motivazione della sentenza impugnata, in presenza di causa estintiva del reato (v. anche Sez. V, 4.10.2013, n. 588, rv 258670).

4. Infine il ricorso interposto nell'interesse di RICCI e SCARCI dal comune difensore è palesemente privo di specificità, riproponendo le stesse ragioni già discusse , ritenute infondate dal giudice del gravame. Infatti la Corte territoriale ha sul Ricci fornito un adeguato apparato motivazionale, facente leva sulle indicazioni di collaboratori di

giustizia che lo hanno indicato come organico nel gruppo Scarci, con il compito di ricercare persone cui prestare denaro ad usura, nonché di riscuotere le somme presso gli usurati, distinguendolo nettamente dal fratello Mario che invece operava nel settore dello stupefacente. La convergenza delle fonti e la intervenuta dimostrazione che non vi fu confusione tra i due fratelli Ricci, tenuti distinti dalle fonti di accusa per la diversa specializzazione in ambito criminale, non consente di apprezzare alcuna manifesta illogicità, né alcuna forzatura dei parametri normativi di riferimento in tema di valutazione della prova.

Le doglianze avanzate a favore dello Scarci sono poi del tutto indeterminate, per mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla sentenza impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione che suonano del tutto assertive e slegate dal contesto motivazionale.

Non può trovare seguito la richiesta di dichiarazione di estinzione dei reati addebitati ai due prevenuti per decorso del tempo, poiché contrariamente a quanto assunto dalla difesa, deve trovare applicazione nel caso di specie la vecchia normativa in tema di prescrizione, così come correttamente opinato dai giudici del merito relativamente ad altre posizioni del presente processo, più favorevole agli imputati; infatti avendosi riguardo a soggetti imputati di reati elencati nell'art. 51 c. 3 bis e 3 quater cod.proc.pen., la nuova normativa ha introdotto le regole dettate dall'art. 160 u.c. per quanto riguarda il regime dell'interruzione della prescrizione, decisamente meno favorevoli. E' stato corretto non dichiarare estinti i reati loro ascritti per decorso del tempo.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, consegue di diritto la condanna dei ricorrenti CERELLO, RICCI, SCARCI e VASCO al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, ciascuno, a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell' art. 616 cod.proc.pen. Lo Scarci va altresì condannato a rimborsare alla parte civile BNL spa le spese sostenute per questo grado di giudizio, che vengono liquidate in euro cinquemila, oltre accessori di legge.

**p.q.m.**

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CIRELLI Fermina, limitatamente all'aumento di pena a titolo di continuazione e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d'Appello di Lecce.


Dichiara inammissibili i ricorsi di CERELLO, RICCI, SCARCI e VASCO che condanna, singolarmente, al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende.



Condanna altresì lo SCARCI a rimborsare alla parte civile BNL spa le spese sostenute in questo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori di legge

Così deciso in Roma, addì 5 Novembre 2014.

Il Consigliere est.



Il Presidente

